

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5373 del 18/10/2018
Oggetto	Rinnovo di concessione di derivazione da acque sotterranee - Pirazzoli Meris Giulio - BO01A1645
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5599 del 18/10/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il d.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. n. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. n. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. n. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. n. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. n. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie n. 609/2002 e n. 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; n. 1985/2011; n. 65/2015; la d.G.R. n. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. n. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

PRESO ATTO che con domanda prot. n. 109272 del 14/12/2005, presentata ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, l'Azienda Agricola Pirazzoli Meris Giulio, c.f. 00354021206, ha richiesto il rinnovo della concessione per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 15921/2005 (cod. BO01A1645), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante n. 3 pozzi ubicati in Comune di Imola (BO), via prov. Selice 61, su terreno di proprietà del richiedente, così censito:

- pozzo n. 1: fg. n. 93, mapp. n. 2 (già 76/a); coordinate UTM RER x: 719424; y: 920107;
 - pozzo n. 2: fg. n. 93, mapp. n. 2 (già 77/a); coordinate UTM RER x: 719575; y: 920037;
 - pozzo n. 3: fg. n. 93, mapp. n. 8; coordinate UTM RER x: 719877; y: 919906.
- profondità dei pozzi pari a m 30;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo-zootecnico, nel limite di portata massima pari a l/s 3,0 per ciascun pozzo e nel limite di volume complessivo prelevato pari a mc/annui 5.200, da intendersi complessivamente riferito ai tre pozzi.

PRESO INOLTRE ATTO che con la domanda PGDG.2017/6819 del 27/06/2017, l’Azienda Agricola Pirazzoli Meris Giulio ha richiesto di variare la profondità del pozzo n. 2, portandola dagli attuali m 30 a m 50;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell’atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 15921/2005;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso zootecnico;

CONSIDERATO inoltre che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e che la derivazione:

- ricade nei casi di “Attrazione” definiti dalla “*Direttiva Derivazioni*”, in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo ERA*” di cui alla direttiva medesima;
- non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, che ha prescritto l’installazione di uno strumento tecnicamente idoneo a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate in

modo da rispondere alle necessità evidenziate dal piano di Gestione delle acque vigente nel territorio in oggetto (prot. 4493/2017);

- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (prot. PGDG.2018/12338 del 05/09/2018)

PRESO INOLTRE ATTO

- che la Città Metropolitana di Bologna non ha rilasciato il parere di competenza richiesto da questa Agenzia ai sensi dell'art. 12, R.R. 41/2001 (nota PGDG/2017/0007270 del 10/07/2017);
- che, con nota del 6 giugno 2018, la Città Metropolitana di Bologna ha dichiarato di non esercitare più competenze tecnico-ambientali, in quanto trasferite ad ARPAE a seguito del riordino di funzioni di cui al titolo II, l.r. 13/2015 e che, di conseguenza, la richiesta di parere deve ritenersi superflua nei casi in cui sia verificata la conformità ambientale della derivazione con l'art. 5.9. del Piano Territoriale di coordinamento provinciale (nota del 6 giugno 2018, assunta a PGDG/2018/8375 del 06/06/2018);

RITENUTO pertanto di procedere in assenza del rilascio del parere della Città Metropolitana di Bologna, di cui all'art. 12, R.R. 41/2001;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2018, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 05/10/2018 la somma pari a 111,50 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito nella misura di euro 138,50, mediante versamento effettuato in data 6 dicembre 2005;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. BO01A1645;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda Agricola Pirazzoli Meris Giulio, c.f. 00354021206, il rinnovo con variante della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea cod. BO01A1645, ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, come di seguito descritta:

– prelievo da esercitarsi mediante n. 3 pozzi ubicati in Comune di Imola (BO), via prov. Selice 61, su terreno di proprietà del richiedente:

- pozzo n. 1: fg. n. 93, mapp. n. 2 (già 76/a); coordinate UTM RER x: 719424; y: 920107;
- pozzo n. 2: fg. n. 93, mapp. n. 2 (già 77/a); coordinate UTM RER x: 719575; y: 920037;
- pozzo n. 3: fg. n. 93, mapp. n. 8; coordinate UTM RER x: 719877; y: 919906.

– profondità dei pozzi pari a m 30 (pozzi nn. 1 e 3) e a m. 50 (pozzo n. 2);

– destinazione della risorsa ad uso irriguo-zootecnico, nel limite di portata massima pari a l/s 3,0 per ciascun pozzo e nel limite di volume complessivo prelevato pari a mc/annui 5.200, da intendersi complessivamente riferito ai tre pozzi.

2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2027;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto dal concessionario in data 21/09/2018, con conseguente accettazione di tutti gli obblighi e prescrizioni in esso contenuti;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2018 in 162,45 euro;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;

6. di notificare il presente provvedimento al concessionario attraverso posta elettronica certificata;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità Specialistica Progetto Demanio

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione rilasciata all'Azienda Agricola Pirazzoli Meris Giulio, c.f. 00354021206, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opere fisse (cod. BO01A1645).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Le opere di presa sono costituite da n. 3 pozzi avente profondità di m 30 (pozzi nn. 1 e 3) e di metri 50 (pozzo n. 2) con tubazione di rivestimento in cemento del diametro interno di mm 160, equipaggiati con elettropompa sommersa della potenza di kw 1,5. I pozzi n.1 e n. 2 sono dotati di avampozzo della profondità rispettivamente pari a m 1 e m 6.

2. Le opere di presa sono site in Comune di Imola (BO), via Provinciale Selice n. 61, su terreno di proprietà del concessionario così censito:

- pozzo n. 1: fg. n. 93, mapp. n. 2 (già 76/a); coordinate UTM RER x: 719424; y: 920107;
- pozzo n. 2: fg. n. 93, mapp. n. 2 (già 77/a); coordinate UTM RER x: 719575; y: 920037;
- pozzo n. 3: fg. n. 93, mapp. n. 8; coordinate UTM RER x: 719877; y: 919906.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo-zootecnico per la coltura di 8,0 ettari di terreno (seminativo) mediante irrigazione a pioggia e per l'allevamento di 4.500 capi suini.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 3,00 per ciascun pozzo e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 5.200 da intendersi complessivamente riferito ai tre pozzi.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2018 in 162,45 euro. I canoni successivi all'anno 2018 dovranno essere versati entro il 31 marzo dell'anno

di riferimento, sul conto corrente indicato dalla Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Per gli anni successivi al 2018, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo è rivalutato automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. Il mancato pagamento del canone nei termini di legge comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. Il Servizio concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027, fatto salvo il diritto di rinuncia.

2. Il concessionario interessato al rinnovo della concessione è tenuto a presentare istanza entro il termine di scadenza e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione è tenuto a darne comunicazione scritta indicando i propri dati identificativi, il codice della concessione e lo stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto agli adempimenti indicati all'art. 7, punto 7 del presente disciplinare.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. Il Servizio concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. Il Servizio concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinano decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati all'art. 7, punto 7 del presente disciplinare.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente al Servizio concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora il Servizio concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità al Servizio concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dal Servizio concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, il Servizio concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando il Servizio concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

Il Servizio concedente può modificare il disciplinare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.